

Catasto delle Aree Percorse dal Fuoco. Legge 21/11/2000 n. 353

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La legge quadro nr. 353/2000 in materia di incendi boschivi, prevede al comma 2 dell'articolo 10, l'obbligo per i Comuni di censire i soprassuoli percorsi dagli incendi, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo Forestale dello Stato, al fine di applicare i vincoli temporali previsti dal comma 1 della medesima legge.

La Legge Regionale 14/04/2006 nr. 14 all'art.3 comma 1 ter ha stabilito che nel territorio della Regione Siciliana trovano applicazione, in quanto compatibili, ed ove non diversamente stabilito, le disposizioni di cui alla legge 21/11/2000 nr.353 e s.m.i., nonché al D.Lgs 18/05/2001 n.227.

L'istituzione dell'elenco delle aree percorse dal fuoco comporta, relativamente alle zone boscate e a pascolo, l'inserimento dei vincoli di seguito precisati:

- *Vincoli quindicennali*

Si tratta di un vincolo di destinazione temporale che impone il mantenimento della destinazione d'uso preesistente all'incendio impedendone la modifica. In tali aree è consentita la realizzazione solamente di opere pubbliche che si rendano necessarie per la salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente; risulta necessario inserire sulle aree predette un vincolo esplicito da trasferire in tutti gli atti di compravendita stipulati entro 15 anni dall'evento.

- *Vincoli decennali*

In tale zone è vietata la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione siano stati già rilasciati atti autorizzativi comunali in data precedente l'incendio sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data; in tali aree è fatto divieto di pascolo e di caccia per 10 anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco.

- *Vincoli quinquennali*

Sulle medesime aree percorse dal fuoco è altresì vietato lo svolgimento di attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo il caso di specifica autorizzazione concessa o dal Ministero dell'Ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla Regione competente, negli altri casi, o per documentate situazioni di dissesto idrogeologico o per particolari situazioni in cui sia urgente un intervento di tutela su particolari valori ambientali e paesaggistici.

Annualmente i Comuni sul cui territorio si siano verificati incendi di aree boschive o a pascolo sono tenuti a censire tramite un apposito catasto, cosiddetto "catasto degli incendi", le aree percorse dal fuoco "congelandole".

Le aree percorse dal fuoco coperte da altre tipologie di vegetazione dovranno rientrare comunque nel Catasto ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 353/2000 senza dare, in ogni caso, origine a vincoli. La definizione di bosco è data dall'art. 2 del D. Lgs. 18.05.2001, n. 227.

RISORSE

Per risolvere il problema delle risorse, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ha stabilito che per la realizzazione del catasto incendi i Comuni, possono avvalersi, del lavoro effettuato abitualmente per motivi istituzionali dal Corpo Forestale dello Stato, che non solo dispone dei rilievi delle aree ma che li mantiene costantemente aggiornati.

La struttura del Corpo Forestale della Regione Siciliana, ha realizzato un sistema informativo, denominato "[Sistema Informativo Forestale](#)" della Regione Siciliana (SIF), con lo scopo di fornire alle amministrazioni comunali il supporto di cui alla Legge 353/2000.

I dati così elaborati e certificati saranno quindi resi disponibili ai Comuni per il successivo accatastamento da parte dei comuni stessi.

Va specificato che la Legge 353/2000 sancisce l'obbligo di provvedere al censimento per i soli Comuni i cui territori siano stati percorsi dal fuoco.

METODO DI LAVORO

La norma sopra citata non fornisce chiare indicazioni sui requisiti minimi del "catasto" e pertanto l'approccio metodologico utilizzato nella redazione degli elaborati per la creazione del catasto in questione è stato quello di predisporre la cartografia con la perimetrazione delle aree da sottoporre a vincolo secondo quanto indicato all'art.10 della Legge n.353/2000, utilizzando i dati forniti dal "SIF".

Sono quindi state elaborate delle tavole, su base catastale, nelle quali sono cartografate, all'interno del perimetro dell'incendio, le aree il cui uso del suolo è di tipo bosco o di tipo pascolo oggetto di apposizione del vincolo, escludendo le aree in uso al Corpo Forestale della Regione Siciliana ed al Demanio dello Stato già oggetto di vincoli boschivi.

Pertanto, il Catasto delle aree percorse dal fuoco, si compone della seguente documentazione:

- 1. Cartografia:** costituita da tavola in scala 1:10.000 della Carta Tecnica Regionale comprendente l'intero territorio comunale in cui saranno evidenziate le aree percorse dal fuoco; l'individuazione sarà consentita dal diverso colore della campitura che indicherà i diversi momenti dell'avvenuto incendio dell'anno considerato e da un numero ID associato
- 2. Schede** predisposte sulla base delle indicazioni fornite dal S.I.F., nelle quali saranno riportate i dati riguardanti:
 - a. la singola zona soggetta ad incendio che si compone di una tabella contenente essenzialmente i dati identificativi dell'incendio con l'elenco dei terreni interessati, oltre che di un estratto di mappa catastale in scala opportuna in cui è evidenziata l'area in oggetto.
 - b. I dati riguardanti la superficie bruciata per ogni singola particella coinvolta.
 - c. Individuazione delle aree boschive e dei pascoli da sottoporre ai vincoli.

Riassunto dei vincoli imposti Vincolo	Zona		Durata (anni)
	Bosco	Pascolo	
Cambio destinazione d'uso	x	x	15
Realizzazione edifici e strutture civili o produttive	x	x	10
Pascolo	x		10
Caccia	x		10
Rimboschimento ed ingegneria ambientale con fondi pubblici	x	x	5

PROCEDURA PER L'APPROVAZIONE

Ai sensi dell'articolo 10 comma 2 della Legge 353/2000, gli elaborati del catasto incendi devono essere pubblicati all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi, periodo all'interno del quale chiunque può presentare osservazioni. Le osservazioni dovranno essere poi analizzate entro i successivi 60 giorni, procedendo infine all'approvazione definitiva del catasto.

ATTI DI DELIBERAZIONE DI G.M.:

[Anno 2020:Anno 2020;](#)

Anno 2019:Nessun atto;

Anno 2018: Nessun atto;

Anno 2017: Deliberazione di G.M. n. 74 del 25.10.2019;

Anno 2016: Nessun atto;

Anno 2015: Deliberazione di G.M. n. 73 del 25.10.2019;

Anno 2014: Nessun atto;

Anno 2013: Nessun atto;

Anno 2012: Deliberazione di G.M. n. 165 del 12.09.2013;

Anno 2011: Deliberazione di G.M. n. 40 del 22.03.2012;

Anno 2010: Deliberazione di G.M. n. 39 del 22.03.2012;

Anno 2009: Deliberazione di G.M. n. 236 del 18.11.2010;

Anno 2008: Deliberazione di G.M. n. 144 del 09.07.2009;

Anno 2007: Deliberazione di G.M. n. 6 del 24.01.2008;